

Gentile Ministro della Salute On. Giulia Grillo

e pc

al MIUR On. Marco Bussetti

e Ordine TSRM PSTRP Presidente Alessandro Beux

OGGETTO: Richiesta di confronto per incostituzionalità e contravvenzione alle leggi italiane vigenti palesemente in contrasto con le azioni definite da questo Governo con i provvedimenti in atto nell'applicazione di quanto stabilito dalla recente legge 3 del 2018 in relazione all'inserimento in elenchi speciali di Massaggiatori, Massofisioterapisti ecc.. non in possesso di titoli e di titoli idonei e non equipollenti, e non equivalenti, ai titoli sanitari come previsto dalle leggi 42/99 e 43/2006 all'interno dell'Ordine dei TSRM PSTRP.

In ottemperanza alle seguenti Leggi dello Stato che alleghiamo in calce:

Art. 33 della Costituzione Italiana

Art. 32 della Costituzione Italiana

R.D. 31.8.1933, n. 1592, art. 167 e 172

R.D. 4.06.1938, n. 1269, art. 48

D.M. 509/99 art. 4.3

Art. 2699 e 2700 C.C.

Legge 13/03/1958 art. 1 e 2

Legge 09/05/1989 n. 168, art. 16, comma 4

D.M. 222/10/2014 n. 270 art. 4, comma 3

D.P.R. 05/06/2001 n. 328 art. 7, comma 1

La scrivente Associazione (RIR) si rivolge a Lei per competenza come da indicazione del Presidente della Repubblica da noi interrogato circa l'incostituzionalità dell'iter che questo Ministero, in relazione alla legge 3 del 2018, sta avallando verso la modifica delle Leggi 42/99 e 43/2006 nonché della 502/92,

al Ministro dell'Istruzione per diretto interesse verso l'adeguatezza, appropriatezza e protezione dei titoli di fatto parificati a titoli universitari riconosciuti e attribuiti *extra omnia*

e al Presidente dell'Ordine dei TSRM PSTRP diretto interessato alla tutela che è obbligato a garantire alle professioni che rappresenta e ai professionisti da tutto questo gravemente danneggiati e sviliti nel ruolo sociale e professionale.

Con l'inserimento ed il riconoscimento di professionisti privi di titoli ed operanti in ambito sanitario (Massaggiatori, Massofisioterapisti post 1999, ecc.), nonché di professioni già dichiarate sanitarie (Osteopatia e Chiropratica), ma ancora in realtà prive di un iter formativo universitario che ne accerti le competenze necessarie ad essere annoverate fra le professioni sanitarie vigenti, siamo di fronte al tentativo di legalizzare migliaia di abusivi, che in spregio a tanti professionisti seri ed onesti, si vedranno riconoscere l'inserimento nelle liste speciali del nostro Ordine, che ospita i nostri Albi attesi per più di venti anni, e che devono rappresentare, il limite fra legalità ed abusivismo.

Sappiamo bene che in questi mesi avete subito "l'assalto alla diligenza" da parte di tutti coloro che colgono in questa apertura l'opportunità di salire sul carro e sanare e legalizzare l'abusivismo finora praticato, nonché, un posto sul podio delle rappresentanze in barba alla cooperazione e unione per il raggiungimento di un obiettivo condiviso.

Come associazione che rappresenta 7000 professionisti dell'area riabilitativa, completamente gratuita, apartitica e al servizio dei colleghi per una corretta informazione, nata con un unico obiettivo: "il rispetto della legalità" e da impotenti di fronte ai prepotenti!

In ordine a quanto premesso ci sentiamo di porle una semplice domanda:

Lei pensa che questa sia la risposta giusta da dare alle migliaia di appartenenti legalmente alle professioni sanitarie della Riabilitazione?

A coloro cioè che hanno rispettato le norme definite dal Vostro Ministero, si sono adeguati ed allineati alle leggi e norme in ordine di sicurezza del lavoro, di contribuzione e di adempimenti tributari, hanno seguito l'iter formativo definito dallo Stato Italiano per il conseguimento di un titolo di studio di livello superiore, universitario, ed il superamento di un Esame di Stato e successiva abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria in ottemperanza ai rispettivi profili professionali emanati dalla Presidenza della Repubblica Italiana e dagli atti degli svariati e variegati Governi che in questo ultimo ventennio si sono succeduti? In questo modo si è stipulato un contratto, Illustre Ministro, Le rammentiamo che ciò prevede da parte delle Istituzioni l'obbligo della tutela e della protezione del lavoro che questi professionisti della salute esercitano e che in questo modo state rinnegando e calpestando!

Caro Ministro, vi state dimenticando della cosa più importante e ve la ricordiamo, visto che rappresentate un Ministero che dovrebbe tutelare la salute di ogni cittadino, e cioè, che state mettendo a repentaglio la sicurezza e la salvaguardia di tutti i pazienti che necessitano di una riabilitazione competente e responsabile e di una risposta sanitaria adeguata che permetta il massimo recupero della propria autonomia e di una buona qualità della vita, unica prerogativa a salvaguardia delle casse dello Stato che dovrebbe maggiormente puntare ad una riduzione dei costi assistenziali che invece continuano ad aumentare per un gioco perverso dettato spesso da interessi privati, sfruttamento e mobbing degli operatori sanitari, false Partite Iva, riduzione costante dei livelli assistenziali, con l'utilizzo proprio di figure che anche senza titoli, pur di lavorare si assoggettano a condizioni di lavoro disumane.

Forse il Vs. Compito, caro Ministro, sarebbe proprio quello di andare a verificare di persona cosa avviene negli ospedali, nelle Case di Cura private accreditate, nelle Rsa, e forse avrebbe più chiara la priorità di garantire personale specializzato, competente e soprattutto motivato.

Riconoscendo e proteggendo chi finora ha lavorato abusivamente contro le leggi dello Stato Italiano e potrà ad oggi avere un riconoscimento sanitario semplicemente dimostrando, non si sa bene come, di aver operato in ambito sanitario per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni grazie anche a datori di lavoro che impiegavano personale non in regola per attività professionali sanitarie e istituti di formazione privati impegnati a vendere titoli senza valore, senza abilitazione e senza controllo, state dando una ulteriore mazzata ai cittadini onesti, alle schiere di giovani neolaureati che dovrebbero avere fiducia e sentirsi tutelati dal loro Stato....Qui avreste dovuto dimostrare la Vs. sovranità! Controllando, intervenendo e sanzionando duramente i responsabili di questo illecito, quando al contrario risulta li state premiando!

Illustre Ministro della Salute, riteniamo queste azioni e adempimenti, in relazione alla legge 3 del 2018, emanata da questo Governo, un gravissimo errore, al quale ci opporremo sensibilizzando le coscienze dei colleghi e di tutti i nostri pazienti, mobilitandoci se sarà necessario, in massa.

Richiediamo a questo Ministero e a lei Ministro di poter avere un confronto equilibrato e coerente con la scrivente Associazione al fine di poter rendere a quest'ultima la possibilità di manifestare il legittimo diritto di richiedere all'istituzione che Lei rappresenta il rispetto della Costituzione e delle Leggi di questo Stato.

Risulta pertanto fuori dubbio che un'eventuale generalizzata e radicale abolizione del valore legale del titolo di studio, in tutto o in parte, comporti una cessione di potere, in materia di formazione, da parte dello Stato non a favore del mercato del lavoro ma verso realtà variegata di meri privati interessi non di meno in contravvenzione con le Leggi di questo Stato.

Distinti saluti

Saluzzo li 25 febbraio 2019

Il Presidente e la DN del RIR
Dott. Giovanni Cavinato

Vicepresidente

Dott. Francesco Paolo Esposito



Segretario

Dott. Giuseppe Giovanni Rossetti



Allegati:

Art. 32 della Costituzione Italiana

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33 della Costituzione Italiana

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Il valore legale del titolo di studio ha fino ad oggi garantito il difficile equilibrio tra sistema formativo e mercato del lavoro, l'abolizione, totale o parziale, di questo fondamento creerebbe uno squilibrio drammatico con ricadute altrettanto disastrose nei corrispettivi ambiti di lavoro ed impiego dove la naturale inflazione e saturazione intercetteranno una caduta verticale sia del valore intellettuale del lavoro che del suo corrispettivo economico. Il tutto a scapito della qualità dei servizi erogati, che, nella fattispecie, si rivolgono alla salute dei nostri concittadini che questo Ministero avrebbe il dovere di tutelare (Art. 32 della Costituzione Italiana).

Il principio del valore legale dei titoli universitari è sintetizzato nel Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. 31.8.1933, n.1592, art. 167): Le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome della Legge, le lauree e i diplomi determinati dall'ordinamento didattico. Il Regolamento studenti (R.D. 4 giugno 1938, n.1269, articolo 48) prevede che **le lauree e i diplomi conferiti dalle Università contengano esplicitamente la dicitura "Repubblica Italiana" (per i titoli conseguiti a partire dal 1946) e "in nome della legge"**.

La riforma universitaria in Italia (DM 509/1999), che ha introdotto i nuovi titoli accademici di 'laurea' e di 'laurea specialistica', ha voluto confermare esplicitamente il principio del valore legale affermando che i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale (art. 4.3). I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza.

Il valore legale del titolo di studio è fondato su due 'pilastri': l'ordinamento didattico nazionale (che fissa le caratteristiche generali dei corsi di studio e dei titoli rilasciati) e l'esame di Stato (che ha la funzione di accertare - nell'interesse pubblico generale - il possesso di determinate conoscenze e competenze).

I titoli di studio hanno valore legale, ma non abilitante per le professioni: "le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che:

a) abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori la laurea o il diploma corrispondente; b) abbiano superato, nel corso degli studi per il conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento" (R.D. 31.8.1933, n. 1592; art. 172).

La distinzione tra qualifiche accademiche e qualifiche professionali è tipica dell'ordinamento italiano, e ha un fondamento nella Costituzione che dedica un intero articolo, il numero 33, alla responsabilità pubblica in materia di istruzione, istituzioni educative, e ruolo degli Esami di Stato.

L'ordinamento italiano prevede casi - a carattere di eccezione - di titoli di studio direttamente abilitanti alla professione; il carattere abilitante del titolo va comunque sempre determinato per legge come nello specifico è il caso dei titoli accademici abilitanti all'esercizio di alcune professioni sanitarie.

Nell'ordinamento giuridico italiano il titolo di studio a cui viene attribuito valore legale è un certificato rilasciato da un'autorità scolastica o accademica nell'esercizio di una funzione pubblica. Esso riproduce gli estremi un atto pubblico compiuto da un pubblico ufficiale o da una commissione d'esame investita della medesima funzione che dispone il conferimento del titolo al candidato; pertanto si tratta di un atto di fede privilegiata ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del Codice civile. Per potersi dare la potestà testé menzionata, l'autorità in parola deve essere un'amministrazione pubblica a ciò incaricata dalla legge, oppure un istituto privato *legalmente riconosciuto* dal Ministro competente, e il titolo di studio riferirsi ad un corso previsto da un regolamento didattico conforme a schemi nazionali definiti da leggi e regolamenti ministeriali (o anche leggi regionali per i settori formativi di loro competenza). **A questi titoli, e solo ad essi, viene accordata una specifica protezione legale.**

In particolare, ai sensi del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. 31.8.1933, n.1592, art. 167) si afferma che:

«le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome della Legge, le lauree e i diplomi determinati dall'ordinamento didattico»

ma si chiarisce pure che (art. 172)

«i titoli di studio rilasciati dalle università hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita a seguito di esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso università i titoli accademici

La Legge 13 marzo 1958, n. 262, che regola il conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili recita, all'art. 1:

«Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professi nei casi indicati dalla legge»

La stessa legge, all'Art. 2, precisa:

«È vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti e istituti, comunque denominati, in contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo.»

La legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha introdotto spazi più ampi per l'autonomia delle Università, ha precisato che gli statuti universitari devono prevedere (art. 16 comma 4)

«l'adozione di curriculum didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università»

Con la riforma degli ordinamenti didattici ex D.M. 509/1999, che ha modificato la struttura dei cicli di studio con la *laurea triennale* e l'istituzione della *laurea specialistica (ora laurea magistrale)*, sono state introdotte le "classi" di lauree.

A tale riguardo, con il D.M. 22 ottobre 2004, n.270, che abroga e sostituisce il decreto del 1999, si dispone che: (art. 4 comma 3)

«i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.

Per ciò che riguarda l'accesso alle professioni si può richiamare quanto statuito dall'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, secondo cui

«i titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto dei crediti formativi»